



*Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e della*



**ACCORDO TRA  
IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA E  
LA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA  
PER LA GESTIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI DELL'ISTRUZIONE E DELLA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

VISTA la Legge N. 59 /1997 di "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

VISTO il Decreto Legislativo n. 112/98 di .Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59. ed in particolare l.art.6, nel quale si prevede che la circolazione delle informazioni tra lo Stato e gli Enti locali possa avvenire tramite sistemi informativi e gli articoli 138 e seguenti, nei quali vengono elencate le funzioni amministrative delegate o trasferite dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali.

CONSIDERATO che presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è operante da diversi anni un Sistema informativo e che esso dispone di un vasto patrimonio di dati, derivante dalla gestione automatizzata di procedure amministrative, integrato con apposite indagini che consentono di acquisire, presso le singole unità scolastiche, ulteriori informazioni sintetiche di varia natura.

CONSIDERATO che in data 8 agosto 1996 è stata stipulata una convenzione tra l'Amministrazione regionale, le Amministrazioni provinciali, gli allora Provveditorati agli Studi, Sovrintendenza Scolastica regionale e IRRSAE Toscana per la costituzione ed il funzionamento del Sistema Informativo Scolastico Regionale; che anche a seguito di tale convenzione sono stati costituiti gli Osservatori Scolastici Provinciali, strutture di servizio per le scuole e per gli enti locali, nelle quali opera personale proveniente dalle Amministrazioni provinciali e dai C.S.A. e che, pur non ancora a regime, assicurano la raccolta, la gestione e il flusso dei dati relativi all'obbligo formativo, integrando in tale flusso anche i dati provenienti dalla formazione professionale.

CONSIDERATO che la Regione Toscana, in attuazione delle attività previste dalla L. 142/90, dal Decreto Legislativo 112/98 e dal D.P.R. 233/98 necessita di costituire una banca dati integrata che consenta il monitoraggio e la programmazione delle risorse in merito alle attività di competenza propria e degli enti locali.

VALUTATA la necessità di attenuare la richiesta alle scuole del sistema regionale, da parte di soggetti istituzionali legittimamente interessati, di medesimi o simili dati nella prospettiva di migliorare conseguentemente la qualità dei dati e delle informazioni disponibili.

SI SANCISCE  
IL SEGUENTE ACCORDO NEI TERMINI SOTTOINDICATI:

**Art.1**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Giunta Regionale della Toscana convengono sulla necessità di cooperare, in un quadro di fattiva collaborazione, per la costituzione, il mantenimento e l'implementazione di un archivio regionale digitale delle informazioni relative al sistema regionale integrato per il diritto all'apprendimento (L.R. 32/2002), utilizzando anche il flusso di dati proveniente dalla rete regionale degli OSP.

A tal fine essi si impegnano, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, e in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003, a favorire lo scambio informativo tra le istituzioni e gli enti interessati mediante la condivisione di tutte le informazioni sulla rete delle scuole - di ogni ordine e grado pubbliche e private - e sull'intero sistema formativo utili a corrispondere con continuità, tempestività e completezza agli adempimenti di rispettiva competenza.

**Art.2**

Al fine di conseguire l'obiettivo descritto all'art.1, in particolare:

- a. la Giunta Regionale si impegna a riconoscere la Base Dati del Sistema Informativo nazionale (SIDI) del MIUR quale fonte informativa univoca relativamente ai dati del sistema scolastico statale e non statale paritario. Conseguentemente si impegna a utilizzare e condividere l'anagrafe delle scuole e i relativi codici e classificazioni utilizzate dal SIDI, si impegna altresì a non promuovere autonomamente rilevazioni o richieste di dati presso le scuole se non dopo avere verificato la loro indisponibilità nel SIDI, o l'opportunità di un loro non utilizzo, nonché avere esplorato congiuntamente le soluzioni più efficaci e meno onerose per le scuole;
- b. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si impegna, compatibilmente con le risorse contrattuali a disposizione :
  - ad un'integrazione dei codici dell'anagrafe scuole esistenti per meglio adeguarli alla realtà del sistema scolastico del territorio (ad es. gestione delle succursali);
  - a rendere immediatamente disponibile alla Regione Toscana l'accesso alla propria "intranet" ed in particolare al Data Warehouse "statico" del SIDI, nonché a fornire ulteriori soluzioni di accesso diretto al sistema, relativamente ai dati di interesse regionale, non appena tecnicamente disponibili. Conseguentemente il MIUR si impegna ad operare nei confronti del gestore del SIDI per favorire l'accesso e il trasferimento diretto dei dati;
- c. il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si impegna, anche attraverso il coinvolgimento diretto nel *Gruppo di Lavoro* di cui all'articolo successivo, a favorire l'aggiornamento costante delle banche dati, nel rispetto della tempistica concordata, nonché a fornire il supporto tecnico e scientifico necessario.

**Art.3**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Giunta Regionale della Toscana convengono sulla necessità di istituire un *Gruppo di lavoro* tecnico, composto da rappresentanti dei rispettivi Uffici e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con il compito di seguire, in ogni suo dettaglio, le attività previste nel presente accordo e di fornire alle proprie amministrazioni le indicazioni tecniche necessarie per consentire la sua corretta applicazione. In particolare il Gruppo di Lavoro ha il compito di:

- a) predisporre una revisione delle codifiche e delle classificazioni, anche conformemente alle esigenze degli enti locali, con riguardo agli adempimenti previsti dalla più recente normativa;
- b) elaborare, analizzare e interpretare congiuntamente le informazioni rese disponibili;
- c) scambiare ulteriori informazioni e dati necessari al conseguimento delle finalità del presente accordo;
- d) studiare ipotesi di implementabilità locale delle rilevazioni nazionali;

- e) predisporre le modalità operative e le procedure adeguate per l'accesso ai dati del SIDI sulla base delle tecnologie disponibili ed entro i limiti contrattuali previsti nella gestione del IDI;
- f) favorire l'aggiornamento costante delle banche dati del SIDI, mediante un più attivo e responsabile coinvolgimento delle scuole anche attraverso lo studio di servizi on line o di altra natura, utili alla contestualizzazione della progettazione didattica e formativa delle singole istituzioni scolastiche;
- g) studiare le modalità per pervenire all'integrazione dei sistemi informativi, anche attraverso procedure di cooperazione applicativa.

#### **art. 4**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Giunta Regionale della Toscana si impegnano, inoltre, a:

- favorire un'implementazione regionale delle rilevazioni nazionali che si rendessero necessarie in relazione a specifici bisogni locali, fatta salva la verifica delle condizioni contrattuali con il gestore del SIDI;
- favorire la diffusione del proprio patrimonio informativo a tutti i soggetti pubblici e privati a livello regionale, in relazione alle proprie competenze e necessità conoscitive: province ed enti locali (dati utili a programmazione dell'offerta formativa, predisposizione piani dimensionamento, ecc.), università ed enti di ricerca, scuole, singoli cittadini (orientamento, ecc), sia attraverso i canali informatici disponibili, che tramite mezzi tradizionali quali pubblicazioni, studi e ricerche;
- fornire alle istituzioni scolastiche e agli enti interessati tutte le informazioni disponibili di tipo finanziario tramite la messa in comune dei dati di spesa per una più puntuale conoscenza del costo globale del sistema istruzione e, per quanto possibile, dell'intero sistema educativo.

#### **art. 5**

I sottoscrittori, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente accordo - oltre a garantire quanto indicato negli articoli precedenti, tramite l'adozione delle necessarie soluzioni organizzative (strutture, personale, infrastrutture tecnologiche) - si impegnano:

- la Giunta regionale a fornire, con tecnologia internet, in modalità intranet e/o internet, tutte le informazioni e le elaborazioni contenute nel proprio Data Warehouse regionale, o provenienti dagli Osservatori Scolastici Provinciali, al fine di predisporre un sistema informativo integrato che risponda, in modo sinergico, alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti;
- il MIUR a garantire la corretta e continua operatività del programma, la trasmissione dei dati nei modi e nei tempi concordati, la rimozione nei tempi previsti dal contratto con il gestore del SIDI delle eventuali cause di guasti e/o malfunzionamenti delle proprie strutture informatiche.

#### **art. 6**

Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato un anno prima della scadenza, mediante scambio di nota tra le parti.

Roma, 12 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato  
Valentina Aprea

L'Assessore all'Istruzione,  
Formazione, Politiche del  
Lavoro, Concertazione  
della Regione Toscana  
Paolo Benesperi